

Legge Regionale 16 dicembre 2025

N. 52

Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Residui attivi e passivi

1. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024 da parte della Corte dei conti, i dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, sono determinati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto approvato dalla Giunta regionale, di cui agli allegati A e B, annessi alla presente legge.

Articolo 2

Fondo pluriennale vincolato

1. Il fondo pluriennale vincolato, per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, è determinato in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dalla Giunta regionale, di cui all'allegato I2, annesso alla presente legge.

Articolo 3

Fondo di cassa iniziale

1. Il fondo di cassa iniziale, già iscritto nel primo esercizio dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024, è adeguato a 424.032.597,61 euro.

Articolo 4

Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati C, D, E, F, G, H, annessi alla presente legge.

Articolo 5

Variazione delle tabelle di autorizzazione di cui alla legge regionale 28 aprile 2025, n. 21 (Legge di stabilità regionale 2025)

1. Le tabelle A, B, C, D ed E di cui alla legge regionale n. 21 del 2025 sono variate così come evidenziato nelle tabelle A1, B1, C1, D1 ed E1, allegate alla presente legge.

Articolo 6

Aggiornamento degli allegati di cui alla legge regionale 28 aprile 2025, n. 22 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027)

1. Gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, H1, H2, I, J, L, K, M, alla legge regionale n. 22 del 2025, sono aggiornati dagli allegati A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, H2.1, H2.2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, acclusi alla presente legge.

Articolo 7***Utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024***

1. Nel rispetto delle finalità cui sono destinate, l'utilizzo delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è autorizzato per 308.423.868,48 euro.

Articolo 8

Ripiano disavanzo di amministrazione

1. Il disavanzo di amministrazione riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato M2.6, accluso all'allegato M2 di cui alla presente legge.

Articolo 9

Ulteriori modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2023 dopo le parole: “previsione finanziario per il triennio 2025 - 2027.” sono aggiunte le seguenti parole: “La copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2026 e 2027, quantificati in un massimo di 50.000 per l'esercizio 2026 e di euro 90.000,00 per l'esercizio 2027 è assicurata con le risorse stanziare sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027”.

Articolo 10

Contributo a sostegno della Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani di Matera

1. Al fine di garantire il funzionamento della Biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera è riconosciuto alla Provincia di Matera, a decorrere dall'esercizio 2025, un contributo annuo, quantificato nel limite massimo di 550.000 euro.
2. La copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 è assicurata con le risorse stanziare, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
3. Per gli anni successivi al 2027, la quantificazione dell'onere annuo è rinviata alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Articolo 11

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Cineteca Lucana

1. È istituita, con la partecipazione della Regione Basilicata quale socio fondatore, la Fondazione regionale “Fondazione Cineteca Lucana”, finalizzata alla valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, nonché alla diffusione della cultura e della storia del cinema, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Basilicata.
2. L’atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione devono prevedere le finalità non lucrative e l’obbligo di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della normativa vigente. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione e alla partecipazione regionale alla Fondazione.
3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione e concede un contributo annuale massimo di 60.000 euro, sulla base del programma di attività presentato dalla Fondazione.
4. La Fondazione è tenuta a garantire adeguate modalità di rendicontazione delle risorse regionali ricevute, secondo criteri di trasparenza e correttezza amministrativo-contabile, assicurando la presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sull’utilizzo dei contributi.
5. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di dotazione, quantificati in un massimo di 10.000 euro, si provvede con le risorse stanziato sull’esercizio 2025 a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
6. Alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale di cui al comma 3 si provvede con le risorse stanziato, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 12

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Appella

1. La Regione Basilicata, in qualità di socio fondatore, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Appella”, destinata alla valorizzazione, tutela e pubblica fruizione della collezione artistica, libraria e culturale appartenente al critico d’arte Giuseppe Appella, riconosciuta quale patrimonio di rilevante interesse culturale e identitario per la comunità regionale.
2. L’atto costitutivo e lo Statuto dovranno contemplare le finalità non lucrative e il riconoscimento della personalità giuridica in conformità alla normativa vigente. Il Presidente della Regione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione e alla partecipazione regionale.
3. La Giunta regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, in osservanza della disciplina in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi, e può concedere un contributo annuale massimo di 60.000 euro, definito con la legge di bilancio, a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione.
4. La Fondazione dovrà adottare procedure di rendicontazione chiare e verificabili in merito all’impiego delle risorse regionali ricevute, presentando una relazione annuale sulle attività svolte, sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti.
5. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di dotazione, quantificato in un massimo di 10.000 euro, si provvede con le risorse stanziato nell’esercizio 2025 a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
6. Alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale di cui al comma 3 si provvede con le risorse stanziato, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 13

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Nigro

1. La Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto regionale, partecipa in qualità di socio fondatore alla Fondazione denominata "Fondazione Nigro", avente lo scopo di tutelare, valorizzare e promuovere un complesso patrimonio bibliografico, documentario e collezionistico di particolare pregio culturale messo a disposizione dallo scrittore Nigro.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dovranno contemplare le finalità non lucrative e il riconoscimento della personalità giuridica in conformità alla normativa vigente. Il Presidente della Regione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione e alla partecipazione regionale.
3. La Giunta regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, in osservanza della disciplina in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi, e può concedere un contributo annuale massimo di 20.000 euro, definito con la legge di bilancio, a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione.
4. La Fondazione è tenuta ad assicurare trasparenza e rendicontazione nella gestione delle risorse pubbliche, trasmettendo annualmente alla Regione un piano delle attività e una relazione illustrativa sui risultati conseguiti.
5. La Regione Basilicata concorre al fondo di dotazione della Fondazione, quantificato in un massimo di 30.000 euro, con le risorse stanziare nell'esercizio 2025 a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
6. Alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale di cui al comma 3 si provvede con le risorse stanziare, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 14

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Tricarico

1. È istituita, con la partecipazione della Regione Basilicata quale socio fondatore, la Fondazione regionale “Fondazione Tricarico”, finalizzata alla valorizzazione, promozione e fruizione pubblica dell’opera del Maestro Tricarico, espressione significativa dell’identità culturale lucana e del patrimonio pittorico contemporaneo.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla previsione statutaria delle finalità non lucrative e al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione e al funzionamento della Fondazione.
3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione e concede un contributo annuale massimo di 40.000 euro, sulla base del programma di attività presentato dalla Fondazione.
4. La Fondazione è tenuta a garantire adeguate modalità di rendicontazione delle risorse regionali ricevute, secondo criteri di trasparenza e correttezza amministrativo-contabile, assicurando la presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sull’utilizzo dei contributi.
5. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di dotazione, quantificato in un massimo di 10.000 euro, si provvede con le risorse stanziato nell’esercizio 2025 a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
6. Alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale di cui al comma 3 si provvede con le risorse stanziato, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 15

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Laurini

1. La Regione Basilicata partecipa in qualità di socio fondatore alla Fondazione denominata “Fondazione Laurini”, avente sede nel Palazzo Laurini in Tito (via Borgo San Donato n. 8), con la finalità di realizzare un Centro culturale e museale polifunzionale destinato alla raccolta, tutela e valorizzazione di documenti e reperti di interesse storico, archeologico e archivistico, fruibili dalla collettività.
2. L’atto costitutivo e lo Statuto dovranno esplicitare le finalità non lucrative e prevedere il riconoscimento della personalità giuridica. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione regionale e alla designazione dei rappresentanti negli organi della Fondazione, nel rispetto della normativa sull’inconferibilità e sull’incompatibilità di incarichi.
3. La Regione Basilicata concorre al fondo di dotazione della Fondazione, quantificato in un massimo di 10.000 euro, con le risorse stanziato nell’esercizio 2025 a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
4. La Fondazione adotta criteri di trasparenza e rendicontazione nella gestione delle risorse pubbliche, trasmettendo annualmente alla Regione una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. Gli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in un massimo di 10.000 euro a titolo di contributo annuale, sono coperti con le risorse stanziato, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 16

Contributo annuale per la Fondazione Matera-Basilicata 2019

1. La Regione Basilicata, in qualità di socio fondatore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, partecipa al finanziamento del fondo di gestione per la realizzazione delle attività della Fondazione con un contributo annuo, nel limite massimo di 900.000 euro.
2. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di gestione di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse stanziare, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 17

Contributo straordinario alla Fondazione Francesco Saverio Nitti

1. La Regione Basilicata, in qualità di socio fondatore della “Fondazione Francesco Saverio Nitti”, concorre alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, documentario e scientifico riconducibile alla figura dello statista lucano, sostenendo iniziative di studio, ricerca e alta formazione finalizzate a garantire la salvaguardia e la diffusione della sua eredità intellettuale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto alla Fondazione Francesco Saverio Nitti un contributo una tantum, nel limite massimo di 57.000 euro, che trova copertura finanziaria con le risorse stanziare, per l'esercizio 2025, sulla Missione 01 Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 18

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 46 (Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Teatro Francesco Stabile)

1. L'articolo 4 della legge regionale 46 del 2024 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4 (Norma finanziaria)

1. La Regione Basilicata partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Francesco Stabile con un contributo di 100.000 euro e al finanziamento del fondo di gestione per la realizzazione delle attività con un contributo annuo, quantificato nel limite massimo di 70.000 euro.
2. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di dotazione si provvede con le risorse stanziare nell'esercizio 2025, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
3. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di gestione si provvede con le risorse stanziare, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.”

Articolo 19

Contributo straordinario alla Fondazione Sinisgalli

1. La Regione Basilicata, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 (*Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata*), in qualità di socio fondatore della Fondazione Sinisgalli, interviene per evitare la dispersione del patrimonio materiale ed immateriale di alto valore culturale, appartenuto al poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto alla Fondazione Sinisgalli un contributo una tantum, nel limite massimo di 28.000 euro, che trova copertura finanziaria sulle risorse stanziare, per l'esercizio 2025, a valere sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 20

Contributo straordinario alla Fondazione Giustino Fortunato

1. La Regione Basilicata partecipa alle iniziative volte a preservare, valorizzare e diffondere il patrimonio culturale, bibliografico e documentario riconducibile alla Fondazione Giustino Fortunato, favorendo la continuità delle attività di studio e alta formazione ispirate agli ideali della figura dell'intellettuale e politico meridionalista Giustino Fortunato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto alla Fondazione Giustino Fortunato un contributo una tantum, nel limite massimo di 20.000 euro, che trova copertura finanziaria sulle risorse stanziare, per l'esercizio 2025, a valere sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 21

Contributo straordinario alla Fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici

1. La Regione Basilicata, in qualità di socio fondatore della “Fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici”, promuove iniziative di formazione e divulgazione finalizzate alla conservazione dell’eredità scientifica e politica del giurista lucano, riconoscendone il valore per la crescita civile e istituzionale del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto alla “Fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici” un contributo una tantum, nel limite massimo di 5.000 euro, che trova copertura finanziaria sulle risorse stanziare, per l’esercizio 2025, a valere sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 22

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 19 marzo 2025, n. 17 (Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale - S.C.A.C.CO.)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 2025 è così sostituito:
“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede con i fondi a valere sulla Missione 15, Programma 02, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato “Fondo per il Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale (S.C.A.C.CO.)”

Articolo 23

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2025, n. 35 - Misure contributive a favore dei Comuni lucani su cui insistono strutture a servizio anche dei Comuni limitrofi regionali ed extraregionali

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2025 è sostituita dalla seguente:
“d) scuole secondarie di secondo grado”;
2. L'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 2025 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nella misura massima di 150.000 euro per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse a valere sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.”

Articolo 24

Contributo una tantum al Comune di Missanello per l'impianto di potabilizzazione del Pertusillo

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto al Comune di Missanello, che ospita nel proprio territorio l'impianto di potabilizzazione del Pertusillo, un contributo una tantum nella misura massima di 140.000 euro, necessario a garantire la salvaguardia del bene primario e delle sue fonti di approvvigionamento.
2. Per l'attuazione di interventi per il riequilibrio e la tutela ambientale del territorio dei Comuni di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (*Legge di stabilità regionale 2020*) del comprensorio della Valle dell'Agri e di quella del Sinni, individuati nella deliberazione di Giunta regionale 13 luglio 2022, n. 452 e nell'articolo 29 della legge regionale n. 5 del 2005 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2005*), interessati dall'esistenza di infrastrutture e sistemi di captazione e adduzione sorgentizi fornitori di acqua è stabilito per l'anno 2026 un contributo straordinario fino a un massimo di 100.000 euro da ripartire tra i Comuni interessati, incrementabile con ulteriori risorse che dovessero rendersi, nel frattempo, disponibili.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificati in un massimo di euro 240.000, di cui 140.000 euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 100.000 euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2025 – 2027, nell'ambito della Missione 09, Programma 04, Titolo 2.

Articolo 25***Contributo straordinario al Comune di Potenza per servizi sovracomunali***

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto al Comune di Potenza un contributo straordinario nella misura massima di euro 600.000 necessario per garantire la copertura dei servizi sovracomunali.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 26

Contributo straordinario al Comune di Filiano per la sistemazione e l'adeguamento dell'impianto sportivo comunale e per la riqualificazione energetica della Chiesa di Santa Maria SS. del Rosario

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto al Comune di Filiano un contributo straordinario nella misura massima di euro 250.000 euro finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) adeguamento impianto sportivo comunale per l'importo di euro 150.000;
 - b) riqualificazione energetica della Chiesa di Santa Maria SS. del Rosario di Filiano per l'importo di euro 100.000.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 27***Contributo straordinario alla Pro-loco Vitalba di Atella***

1. Per garantire lo svolgimento delle attività è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2025, all'Associazione Pro-loco Vitalba di Atella un contributo straordinario nella misura massima di euro 10.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 6, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 28

Contributo straordinario all'Associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Sordi di Potenza

1. Per garantire lo svolgimento delle attività per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto, all'ASD Gruppo sportivo Sordi di Potenza un contributo straordinario nella misura massima di euro 30.000.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025 sulla Missione 6, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 29

Modifica alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - Co.re.com.)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000 è così sostituito:
“1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 30 per cento dell'indennità di carica lorda spettante ai Consiglieri regionali.”.

Articolo 30

Modifica alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 27 (Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 27 del 1991 è così sostituito:
“2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di carica mensile pari al 30 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad euro 30 a seduta.”.

Articolo 31

Contributo straordinario all'Associazione Maria SS. della Bruna di Matera

1. È riconosciuto un contributo straordinario nella misura massima di euro 50.000 quale sostegno economico all'Associazione Maria SS. della Bruna finalizzato a sostenere il completamento del dossier scientifico relativo alla candidatura della Festa della Bruna di Matera per l'iscrizione nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, quale espressione di devozione popolare e fenomeno identitario di alta complessità rituale e simbolica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2025, sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 32

Contributo straordinario alla Fondazione Lucana Film Commission

1. È destinato, per l'anno finanziario 2025, un contributo nella misura massima di euro 30.000 alla Fondazione Lucana Film Commission finalizzato alla produzione di opere audiovisive da parte di registi lucani all'opera prima per il cofinanziamento di cortometraggi, documentari, opere prime e prodotti audiovisivi realizzati da autori nati o residenti nel territorio regionale.
2. Le modalità di accesso, i criteri di valutazione e gli strumenti di verifica saranno definiti dalla struttura regionale competente, nel rispetto dei principi di qualità progettuale, coerenza artistica, innovazione linguistica e impatto territoriale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 30.000 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 1, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 33

Contributo straordinario al Comune di Irsina

1. Per l'anno finanziario 2026 è autorizzato un contributo straordinario nella misura massima di euro 193.000 in favore del Comune di Irsina, finalizzato alla realizzazione di interventi in ambito rurale aventi ad oggetto la messa in sicurezza della viabilità interna e il ripristino funzionale di opere pubbliche esistenti, con particolare riferimento a infrastrutture idrauliche e reti viarie locali.
2. L'erogazione delle risorse è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta della struttura competente, previo completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e verifica della documentazione progettuale trasmessa dall'ente beneficiario.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 193.000 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18, Programma 01 Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 34

Contributo straordinario per riqualificazione area urbana nel Comune di Tursi

1. La Regione Basilicata riconosce, per l'anno finanziario 2026, un contributo straordinario fino a un massimo di euro 17.000 in favore del Comune di Tursi, finalizzato al recupero e la valorizzazione di un'area pubblica, mediante opere di sistemazione, pulizia e adeguamento funzionale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 35***Contributo straordinario al Comune di Policoro***

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto al Comune di Policoro, un contributo straordinario nella misura massima di euro 250.000 necessario per interventi di riassetto e messa in sicurezza delle strade rurali.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18 Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 36

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2021, n. 42 (Istituzione dell'osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 2021 è così sostituito:
“2. La durata dell'Osservatorio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data dell'insediamento.”;
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 2021, dopo le parole: funzionamento dell'Osservatorio” sono inserite le seguenti parole: “, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
3. 3. È aggiunto l'art. 11 bis recante la seguente previsione” 11 bis “Agli oneri di natura corrente e derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 5.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi annuali di bilancio”;
4. 4. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio, sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 37***Contributo straordinario al Comune di Castronuovo di Sant'Andrea***

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto al Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, un contributo nella misura massima di 23.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 18 Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 38

Contributo straordinario all'Associazione culturale "I Tarantolati del Gruppo di Tricarico"

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto all'Associazione culturale *"I Tarantolati del Gruppo di Tricarico"*, un contributo nella misura massima di 20.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 6 Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 39

Contributo straordinario all'Unione dei Comuni del Lagonegrese, Valle del Noce

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto all'Unione dei Comuni del Lagonegrese, Valle del Noce un contributo straordinario nella misura massima di euro 80.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18 Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 40

Contributo straordinario alla Pro-loco di Corleto Perticara per il Premio Rossetti-Montano

1. È riconosciuto alla Pro-loco di Corleto Perticara un contributo straordinario nella misura massima di euro 40.000 per il Premio Rossetti-Montano.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 40.000, si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2025, sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 41

Contributo straordinario al Consiglio regionale della Basilicata

1. È destinata la somma nella misura massima di euro 60.000, per l'esercizio finanziario 2026, quale contributo straordinario per le spese per la gestione della sala regia e per la comunicazione web del Consiglio regionale della Basilicata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2026, sulla Missione 1, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 42

Attuazione dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di riconoscere in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa della Regione Basilicata, ai sensi del comma 5 ter dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*) è destinata la somma nella misura massima di euro 80.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 43

Contributo per il Comune di Paterno per manutenzione straordinaria delle strutture comunali

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di Paterno un contributo straordinario di euro 120.000 necessario per la manutenzione straordinaria delle strutture comunali.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2026, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 44

Contributo per la manutenzione straordinaria degli ascensori del Comune di Marsico Nuovo

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di Marsico Nuovo un contributo una tantum nella misura massima di 70.000 euro necessario per garantire la manutenzione straordinaria degli ascensori del Comune.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18 Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 45***Contributo per la manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di Savoia di Lucania***

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di Savoia di Lucania un contributo straordinario nella misura massima di 50.000 euro necessario per garantire la manutenzione straordinaria della viabilità comunale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18 Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 46***Contributo al Comune di San Martino d'Agri per la manutenzione straordinaria della viabilità***

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di San Martino d'Agri un contributo straordinario nella misura massima di 50.000 euro necessario per garantire la manutenzione straordinaria della viabilità comunale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 47

Contributo straordinario al Comune di Barile per interventi di valorizzazione e riqualificazione del territorio del Vulture

1. Per la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio urbano, ambientale e culturale del territorio del Vulture insistente nel Comune di Barile è riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo straordinario fino a un massimo di euro 280.000.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a:
 - a) interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione di spazi pubblici, infrastrutture di servizio e percorsi di accesso alle aree di interesse turistico, culturale ed enogastronomico del Comune di Barile;
 - b) azioni di valorizzazione del patrimonio identitario locale, anche attraverso iniziative integrate di promozione del turismo sostenibile, dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali del Vulture.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 280.000, si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 18, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 48***Contributo straordinario per i Portatori del Santo di Potenza***

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto per i Portatori del Santo di Potenza un contributo straordinario nella misura massima di euro 30.000 necessario per garantire lo svolgimento delle attività.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2025, sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 49

Contributo per il Comune di Rotonda per manutenzione straordinaria della viabilità

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto al Comune di Rotonda per il rifacimento della strada comunale del centro storico via Principe Umberto, un contributo straordinario nella misura massima di 70.000 euro necessario per garantire la manutenzione straordinaria della viabilità comunale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 50***Contributo straordinario al Comune di Picerno per il depuratore sito a valle dell'Area PIP***

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto al Comune di Picerno per la messa in funzione del depuratore sito a valle dell'Area PIP in contrada Campo di Donei, adiacente al Vallone Serralta, un contributo straordinario nella misura massima di 40.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 51

Contributo per il Comune di San Costantino Albanese per manutenzione straordinaria della viabilità per il Santuario diocesano mariano Madonna della Stella

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto al Comune di San Costantino Albanese per manutenzione straordinaria della viabilità per il Santuario diocesano mariano Madonna della Stella, un contributo straordinario nella misura massima di 50.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 52

Contributo straordinario all'Università degli Studi della Basilicata

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto all'Università degli Studi della Basilicata per la progettazione di fattibilità tecnico economica per la rigenerazione dell'area antistante alla sede del polo scientifico di Macchia Romana, un contributo straordinario nella misura massima di euro 80.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 53***Contributo straordinario al Comune di Venosa per evento dedicato a Orazio e alla sua definizione del “Carpe Diem”***

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di Venosa un contributo nella misura massima di euro 70.000 finalizzato alla realizzazione di un evento dedicato a Orazio e alla sua definizione del “Carpe Diem”, attraverso un progetto denominato “*Gusti nobili del Vulcano*”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 54***Contributo straordinario al Comune di Maratea per la manutenzione straordinaria della strada comunale "Via Caini"***

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di Maratea un contributo un tantum di euro 40.000 necessario alla manutenzione straordinaria della strada comunale "Via Caini".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 55***Contributo straordinario per il rifacimento e la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale “Pedarreto-Colle Ruggio” di Rotonda***

1. Per la realizzazione di lavori necessari per il rifacimento e la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale “Pedarreto-Colle Ruggio”, è riconosciuto al Comune di Rotonda, un contributo straordinario nella misura massima di 30.000 euro per l'esercizio finanziario 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 56

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 38 del 2002 è così sostituito:
“2. Anche per gli Assessori esterni si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo.”.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 4.500 per l'esercizio finanziario 2025 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 57

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2018 dopo le parole: “euro 30.000 per l'anno 2020” sono aggiunte le seguenti parole: “e di euro 50.000 per l'esercizio finanziario 2027.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2018 è così sostituito:
“2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2027, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.”.

Articolo 58

Contributo straordinario al Comune di Spinoso per la messa in sicurezza e riqualificazione scalinata prospiciente il municipio

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto al Comune di Spinoso un contributo a tantum nella misura massima di euro 30.000 necessario alla messa in sicurezza e riqualificazione scalinata prospiciente il municipio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 59***Contributo straordinario al Comune di Lauria per il progetto di audiodiffusione quartiere Cafaro
- Primo stralcio funzionale***

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto al Comune di Lauria un contributo straordinario nella misura massima di euro 40.000 necessario per i lavori di filodiffusione al quartiere Cafaro di Lauria.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 60

Modifica alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 16 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2024 dopo le parole: "all'approvazione del Bilancio" sono inserite le seguenti parole: " ; la spesa di euro 40.000, è assicurata per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 a valere sulla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.".

Articolo 61

Contributo al Comune di Moliterno per gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento della piscina comunale

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di Moliterno, un contributo straordinario fino a un massimo di 40.000 euro necessario alla messa in sicurezza e all'efficientamento della piscina comunale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 62

Contributo straordinario all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU Basilicata), un contributo nella misura massima di 190.000 euro finalizzate al potenziamento dell'organico e al miglioramento della capacità operativa dell'Ente.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 63

Contributo straordinario al Comune di Matera per la manutenzione della viabilità rurale

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto al Comune di Matera un contributo una tantum nella misura massima di 270.000 euro necessario per garantire la manutenzione straordinaria della viabilità rurale.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 64

Contributo straordinario al Comune di Bernalda per la manutenzione straordinaria della viabilità e delle infrastrutture comunali

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è riconosciuto al Comune di Bernalda un contributo una tantum di un massimo di euro 230.000 necessario per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità e delle infrastrutture comunali.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2025, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 65

Contributo per la manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di Tricarico

1. Per i lavori di messa in sicurezza della strada in località Torrata di Tricarico, è riconosciuto al Comune di Tricarico un contributo straordinario nella misura massima di 20.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2025, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 66***Contributo straordinario per Carnevale di Montescaglioso***

1. Per l'anno finanziario 2025, è riconosciuta un contributo straordinario a favore del Comune di Montescaglioso nella misura massima di euro 40.000 per interventi di promozione e valorizzazione del Carnevale di Montescaglioso “67^a edizione”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio finanziario 2025, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 67***Interpretazione autentica dell'art. 8 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38***

1. L'articolo 8, comma 2, della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, si interpreta nel senso che lo stesso non trova applicazione nel caso in cui un Consigliere regionale venga nominato Assessore regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della L.R. 20 agosto 2018, n. 20.
2. A partire dall'entrata in vigore della predetta L.R. 20 agosto 2018, n. 20, al Consigliere regionale nominato Assessore regionale spetta l'indennità di cui all'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, come modificato dall'articolo 1 della L.R. 12 agosto 2024, n. 21.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, quantificati nella misura massima pari a 200.000 euro, si provvede a valere sulla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2026.

Articolo 68***Contributo per il Comune di Pietragalla per manutenzione straordinaria della viabilità***

1. Per l'esercizio finanziario 2027, è riconosciuto un contributo straordinario nella misura massima di euro 150.000 a favore del Comune di Pietragalla per interventi di rifacimento della strada comunale di San Giorgio di Pietragalla.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2027, sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 69

Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche

1. Per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile, è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, individuati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 10 aprile 2015, n. 459, un contributo di compensazione ambientale pari a due centesimi di euro (€ 0,02) per ogni metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, destinato il 20 per cento di quanto di spettanza di ciascun comune macrofornitore, in favore dei comuni confinanti nei cui territori ricadano in tutto o in parte le aree di salvaguardia delle sorgenti.
3. Agli oneri rivenienti dai commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati nella misura massima complessiva di euro 1.300.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulla Missione 09, Programma 04, Titolo 2.

Articolo 70

Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (*Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata*)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 2002, dopo le parole: “dal 1° gennaio 2018” sono aggiunte le seguenti parole: “previa adesione del Consigliere regionale”.

Articolo 71***Contributo straordinario per la manutenzione straordinaria della viabilità del Comune di Balvano***

1. Per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto al Comune di Balvano un contributo straordinario per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per un massimo di euro 135.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte, per l'esercizio 2026, sulla Missione 18 Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 72

Contributo straordinario per l'assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado e per la riduzione del costo del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano degli studenti lucani

1. Per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 960.000 di cui:
 - a) euro 600.000 in favore dei Comuni e delle Province del territorio regionale che ne facciano richiesta, per la concessione di contributi straordinari destinati a garantire l'assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
 - b) euro 360.000 da destinare ad un fondo per il diritto allo studio, al fine di ridurre o azzerare il costo a carico delle studentesse e degli studenti lucani che fruiscono del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse previste dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono definiti, nel rispetto della normativa vigente, con distinti e appositi provvedimenti da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 960.000 si provvede con le risorse iscritte, per il medesimo esercizio, sulla Missione 4, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Articolo 73***Entrata in vigore***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 dicembre 2025

BARDI